
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione, giudizio di rinvio, riproposizione delle medesime questioni

L'obbligo del [giudice di rinvio](#) di pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione presuppone che esse siano state espressamente riproposte davanti a lui. È infatti principio di diritto che l'obbligo del giudice di rinvio di pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione suppone che esse siano state espressamente riproposte, atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio, nel quale dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il dictum della Cassazione ad un materiale già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stato di istruzione anteriore alla sentenza cassata. Ciò con la precisazione che il giudice di rinvio, nel riesaminare le questioni che la pronuncia di cassazione ha dichiarato assorbite, alla stregua della pregiudizialità logica di quelle per le quali ha accolto il ricorso, non può rimettere in discussione i principi e le ragioni su cui si fonda tale declaratoria.

In tema di [giudizio di rinvio](#), le questioni che non sono state investite dalla pronuncia della Cassazione, anche qualora dichiarate soltanto assorbite, devono essere specificamente riproposte dalle parti, restando altrimenti coperte da giudicato.

Corte di appello di Milano, sentenza del 7.2.2017, n. 464

...omissis...

ccc condomina cccccc ha citato in giudizio il Condominio chiedendo che venisse dichiarata non validamente costituita la assemblea straordinaria del 7.3.2002 (per mancata chiara verbalizzazione della identità degli intervenuti e dei millesimi di proprietà rappresentati), la invalidità della delibera di approvazione di interventi straordinari ai fabbricati e delle delibere conseguenti per violazione dell'art. 1123 c.c. (per avere incluso nella ripartizione delle spese sia i millesimi di proprietà dello stabile contenente sia i millesimi inerenti l'edificio ove sono ubicati gli appartamenti, mentre i lavori riguardano uno solo degli edifici) e dell'art. 1136 c.c. (per il carattere innovativo degli interventi deliberati, in assenza delle maggioranze qualificate richieste), nonché per abuso di potere (per non essere stati indicati né posti in votazione gli interventi meno costosi proposti dalla minoranza).

Il Condominio si è costituito chiedendo nel merito il rigetto delle domande della attrice.

Il Tribunale con la sentenza 10680/2003 pubblicata il 21.7.2003 ha rigettato le domande della attrice, ritenendo che le carenze formali del verbale fossero state sanate dal verbale della successiva assemblea condominiale del 28.2.2003, e che comunque le stesse non avessero determinato l'invalidità delle delibere, essendo riportati nel verbale i votanti con indicazione dei contrari e degli astenuti; il Tribunale ha dichiarato sul punto la cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale ha poi ritenuto infondate la doglianza relativa alla ripartizione delle spese in relazione all'esistenza di due edifici separati, contenendo il regolamento condominiale, di origine contrattuale, una specifica indicazione all'appartenenza al medesimo condominio dei due edifici, con riferimento a un'unica tabella millesimale.

Il giudice di prime cure ha anche ritenuto non innovativi gli interventi proposti, che non modificano la funzione e destinazione dei beni.

Avverso la sentenza ha proposto appello ccc la natura contrattuale del regolamento condominiale ritenuta dal Tribunale, e ribadendo le proprie conclusioni di primo grado.

Il Condominio costituendosi ha chiesto il rigetto dell'appello.

La Corte di appello, con la sentenza n. 1815/07 depositata il 27.06.2007, pur rilevando carenze di motivazione nella sentenza appellata, ha rigettato l'appello ritenendo infondate le censure sollevate cccccc

In particolare la Corte di appello ha affermato la natura contrattuale del regolamento condominiale, ritenuto opponibile ccc quanto richiamato nel primo atto di assegnazione di appartamenti dalla cooperativa edificatrice ai soci, del 1978, e depositato presso un notaio, sebbene non trascritto né richiamato negli atti di acquisto degli immobili in questione il 5.4.1984 da parte di ZZZ, la quale ha acquistato le porzioni immobiliari nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della vendita da parte di suoi danti causa, acquirenti diretti dalla cooperativa.

Sulla base di tale premessa, la Corte ha ritenuto applicabile il regolamento condominiale anche nella suddivisione delle spese, facendo il regolamento riferimento ad un unico condominio con un'unica tabella millesimale comprendente tutte le unità immobiliari senza distinzioni tra abitazioni e box, peraltro ubicati in un fabbricato contiguo e connesso con lo stabile ove sono costruiti gli appartamenti.

La Corte ha infine ritenuto, con riferimento alle doglianze relative ai verbali di assemblea, che le stesse fossero da respingere in quanto le delibere successive alla prima, formalmente integrata il 28.2.2003, hanno carattere accessorio, e per il principio di conservazione degli atti, in forza della lettura complessiva delle deliberazioni, deve ritenersi abbiano deciso con le medesime maggioranze di cui alla prima delibera principale correttamente integrata.

Avvero la sentenza della Corte di appello cccccc ha proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi qui riassunti: 1) Non opponibilità del regolamento condominiale ritenuto di natura contrattuale al condomino che abbia acquistato proprietà nell'immobile con atto nel quale il regolamento non sia stato trascritto o richiamato; 2) impossibilità per la Corte di appello di integrare la motivazione della sentenza di primo grado ove la motivazione sia assolutamente carente su un punto della controversia; 3) e 4), con cui sono stati dedotti i vizi della verbalizzazione delle deliberazioni assembleari e di incompletezza dei verbali.

La suprema Corte, con sentenza n. 19798/14 pubblicata il 19.09.2014, ha rigettato il secondo motivo di ricorso, accolto il primo motivo e ritenuto assorbiti il terzo e il quarto motivo, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

La suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "il regolamento di condominio edilizio predisposto dall'originario unico proprietario dell'edificio è vincolante, purché richiamato ed approvato nei singoli atti di acquisto, sì da far parte per relationem del loro contenuto, per coloro che successivamente acquistano le singole unità immobiliari, anche se non per coloro che abbiano acquistato le unità immobiliari prima della predisposizione del regolamento stesso", precisando, con riferimento alla fattispecie in esame, che il regolamento era stato depositato unicamente presso uno studio notarile senza essere trascritto nell'apposito registro ex art. 1129 ult. comma c.c., secondo la previsione dell'art. 1138 c.c., in modo che non ha potuto assolvere la funzione di pubblicità notizia ed essere opponibile nei confronti di tutti i condomini.

cccc, ha proposto il presente appello in riassunzione della causa.

Si è ccccc chiedendone il rigetto.

Alla prima udienza di comparizione, del 03.02.2016 la Corte su concorde richiesta delle parti ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni al 26.10.2016, quando il processo è stato trattenuto in decisione.

La appellante in riassunzione ha precisato le conclusioni come sopra riportate, indicate nell'atto di appello depositato unicamente in forma cartacea (in modo inammissibile modificate nella udienza di precisazione delle conclusioni e con le p.c. depositate telematicamente in occasione della precisazione delle conclusioni: tali successive e diverse conclusioni non vengono perciò prese in considerazione) chiedendo che la Corte, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, accolga le medesime conclusioni già avanzate con l'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado.

L'art. 394 comma 3 c.p.c. afferma che "Nel giudizio di rinvio... le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione".

Deve osservarsi che le conclusioni avanzate dall'appellante in riassunzione non sono coerenti con la statuizione della Corte di Cassazione, il cui dictum l'appellante in riassunzione non ha preso in alcun modo in considerazione, facendo rinvio generale e generico alle conclusioni dell'atto di appello che ha portato alla pronuncia della sentenza cassata.

Il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione recita: "La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie il primo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano."

La sentenza della Corte di appello è dunque passata in giudicato con riferimento alla integrazione della motivazione della sentenza del Tribunale da parte della Corte di appello in relazione alla natura contrattuale del regolamento condominiale, oggetto del secondo motivo di ricorso.

Le questioni assorbite non sono invece coperte da giudicato per effetto della pronuncia della sentenza della Suprema Corte:

"Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte del tutto

impregiudicate all'esame del giudice di rinvio." (Sez. 2, Sentenza n. 18677 del 12/09/2011; in senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 11767 del 11/12/1990);

"La declaratoria di assorbimento di una questione non dà luogo ad una decisione sul merito, ma di rito e, pertanto, non può formarsi alcun giudicato sulla questione assorbita." (Sez. 1, Sentenza n. 11798 del 27/05/2011; in senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 10545 del 23/04/2008);

Perciò "Incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che, essendo stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, sia stata ritualmente sottoposta al suo esame." (Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010; in senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 10493 del 01/06/2004).

Tuttavia per giurisprudenza consolidata la questione dichiarata assorbita dalla Corte di cassazione deve essere espressamente riproposta al giudice del rinvio, laddove colui che riassume la causa ritenga necessario il suo rinnovato esame alla luce della decisione di rinvio:

"Incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che sia stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, solo quando tale questione (nella specie, un'eccezione di prescrizione) sia ad esso riproposta. " (Sez. 1, Sentenza n. 10567 del 04/07/2003); "L'obbligo del giudice di rinvio di pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione presuppone che esse siano state espressamente riproposte davanti a lui. " (Sez. 1, Sentenza n. 90 del 08/01/2007): "E' infatti principio di diritto che l'obbligo del giudice di rinvio di pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione suppone che esse siano state espressamente riproposte, atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio, nel quale dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il dictum della Cassazione ad un materiale già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stato di istruzione anteriore alla sentenza cassata" (così nella motivazione della sent. Cass. 90/2007); peraltro "il giudice di rinvio, nel riesaminare le questioni che la pronuncia di cassazione ha dichiarato assorbite, alla stregua della pregiudizialità logica di quelle per le quali ha accolto il ricorso, non può rimettere in discussione i principi e le ragioni su cui si fonda tale declaratoria... " (Sez. U, Sentenza n. 1543 del 12/02/1987); in applicazione del medesimo principio, sia pure con riferimento ad altra fase di giudizio: "La declaratoria di assorbimento di una questione, a causa della decisione di un'altra che rende superflua una pronuncia di merito sulla prima, esclude l'interesse della parte vittoriosa, che l'aveva dedotta, a proporre ricorso per cassazione, in quanto difetta sul punto una specifica soccombenza che legittimi l'impugnazione, non essendovi in realtà alcuna decisione sul merito della questione assorbita, e non configurandosi un'omissione di pronuncia. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al difetto di costituzione del giudice afferente a sentenza già dichiarata nulla per altre ragioni di incompatibilità) "(Sez. 1, Sentenza n. 10545 del 23/04/2008); "In tema di giudizio di rinvio, le questioni che non sono state investite dalla pronuncia della Cassazione, anche qualora dichiarate soltanto assorbite, devono essere specificamente riproposte dalle parti, restando altrimenti coperte da giudicato... " (Sez. L, Sentenza n. 24093 del 24/10/2013).

Nel presente caso l'appellante in riassunzione non ha espressamente riproposto le questioni ritenute assorbite dalla Corte di Cassazione (con riferimento ai motivi tre e quattro, relativi alla validità delle delibere assembleari), né invero ha escluso dalla propria analisi le questioni oggetto del motivo numero due, rigettato dalla Suprema Corte.

Poiché l'appellante in riassunzione si è limitato ad un richiamo generico alle conclusioni avanzate con l'atto di appello che ha portato alla pronuncia cassata, senza espressamente riproporre le questioni ritenute assorbite dalla Corte di cassazione, in applicazione del principio sopra enunciato deve ritenersi che le stesse siano coperte da giudicato.

L'oggetto del presente giudizio riguarda dunque unicamente le ricadute che sulle questioni sottoposte alla Corte ha la affermata inopponibilità a ZZZ del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, in quanto non trascritto nel suo atto di acquisto delle proprietà immobiliari nel Condominio.

La Corte osserva che una volta affermata, contrariamente a quanto ritenuto in precedenza dalla Corte di appello, la inopponibilità del regolamento condominiale a ZZZ, le spese condominiali devono essere ripartite secondo le norme previste dall'art. 1123 e seguenti del codice civile.

Tale criterio di ripartizione delle spese, fondato sui millesimi di proprietà, risulta peraltro correttamente applicato nel presente caso in occasione delle delibere condominiali, sia pure facendo riferimento ad un unico condominio, non essendo più qui in discussione (perché coperta da giudicato, per quanto sopra osservato) la natura (ritenuta) unitaria del condominio, né la validità delle delibere assembleari in relazione al carattere innovativo (ritenuto non sussistente) degli interventi deliberati, né infine in relazione alla chiarezza delle deliberazioni (ritenuta sussistente), essendo queste questioni tutte non espressamente riproposte in sede di rinvio.

L'appello in riassunzione deve pertanto essere rigettato, e per l'effetto viene confermata la sentenza di primo grado.

Il rigetto dell'appello comporta per il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. la condanna dell'appellante zzzzzzzzzz rifusione in favore dell'appellato Condominio di Via (cccccc delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo in applicazione delle vigenti tabelle.

La Corte deve inoltre provvedere sulle spese del giudizio in Cassazione, anch'esse liquidate come in dispositivo in applicazione delle tabelle vigenti.

L'integrale rigetto dell'appello comporta infine la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ZZZ, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto in riassunzione cccc rifusione in favore del condominio *omissis* delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 6.600,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre oneri fiscali e previdenziali; condanna ZZZ a rifondere a condominio *omissis* le spese di lite del giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, che liquida in € 5.250,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre oneri fiscali e previdenziali; dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante ZZZ dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.